



DIREZIONE CENTRALE  
TRATTAMENTI PENSIONISTICI  
UFF. 1 NORMATIVA

istituto nazionale  
di previdenza  
per i dipendenti  
dell'amministrazione  
pubblica

Roma, 13/02/2002

Alla Direzione Centrale per la segreteria  
Del Consiglio di Amministrazione  
Organi Collegiali e Affari Generali  
SEDE

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Compartimentali  
LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici  
Centrali e Periferici  
LORO SEDI

Ai Coordinatori delle  
Consulenze Professionali  
LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali  
dei Pensionati  
LORO SEDI

Agli Enti di Patronato  
LORO SEDI

## INFORMATIVA N. 20

**OGGETTO: A) Contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999.  
B) Contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2000-2001.**

Nel supplemento ordinario n.193 alla gazzetta ufficiale n.166 del 19 luglio 2001 sono stati pubblicati i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui all'oggetto.

Con la presente informativa si forniscono distintamente le necessarie istruzioni per l'applicazione degli accordi stessi.

# **A) CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI QUADRIENNIO NORMATIVO 1998/2001 – BIENNIO ECONOMICO 1998/1999**

## **DESTINATARI**

Il presente contratto si applica a tutti i segretari comunali e provinciali iscritti all'albo, di cui all'art.98 del Decreto Legislativo 267/2000 ed all'art.9 del D.P.R. 465/97, con riconoscimento degli effetti giuridici a decorrere dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa e specifica prescrizione del medesimo.

## **FASCE PROFESSIONALI**

Tale contratto prevede una nuova classificazione del personale in tre fasce professionali, denominate A, B e C, secondo il seguente criterio:

- **FASCIA A** comprende tutti i segretari idonei, a seguito del superamento del secondo corso di specializzazione della Scuola Superiore di cui all'art.14, 2° comma, del DPR n.465/97, alla titolarità di province, di comuni capoluogo di provincia nonché di comuni con popolazione superiore ai 65.000 abitanti;
- **FASCIA B** comprende tutti i segretari idonei, a seguito del superamento del corso di specializzazione della Scuola Superiore di cui all'art.14, 1° comma, del DPR n.465/97, alla titolarità di comuni, non capoluogo di provincia, con popolazione fino ai 65.000 abitanti;
- **FASCIA C** comprende tutti i segretari idonei, a seguito del conseguimento dell'abilitazione concessa dalla Scuola Superiore di cui all'art.98, 4° comma, del T.u.e.l. n.267/2000, alla titolarità di comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Si ricorda che, per il calcolo della quota "A" di pensione, la retribuzione contributiva dell'ultimo giorno di servizio, andrà individuata secondo i criteri fissati dall'art.15 della Legge n.1077 del 15 dicembre 1959, dall'art.27 della Legge n.153 del 23 aprile 1981 e dall'art.30 della Legge n.131 del 26 aprile 1983.

Più precisamente, la predetta quota è la risultante degli emolumenti fissi e predeterminati nell'ammontare, continuativi nel tempo e corrispettivi, quale remunerazione dell'attività svolta, ed espressamente previsti da leggi, regolamenti o contratti collettivi del lavoro.

## **TRATTAMENTO ECONOMICO (Titolo I – Capo I)**

### **Struttura della retribuzione**

Secondo quanto disposto dall'art.37 del contratto in esame, la struttura della retribuzione, dei segretari comunali e provinciali, si compone delle seguenti voci:

- trattamento stipendiale;
- indennità integrativa speciale;
- retribuzione individuale d'anzianità, ove acquisita;
- retribuzione di posizione;
- maturato economico annuo, ove spettante;
- retribuzione di risultato;
- diritti di segreteria;
- retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.

Per quanto concerne l'individuazione delle voci retributive che concorrono alla formazione della quota di pensione di cui all'art.13, lettera a), del D.L.vo 503/92 (quota A), si ribadisce che le stesse, **indipendentemente dalla loro collocazione nel trattamento fondamentale, in quello accessorio, ovvero nella struttura della retribuzione**, devono rispondere ai criteri fissati dagli artt.15 e 16 della Legge 1077/59.

Alla luce di quanto su esposto, si ritiene utile fornire un'indicazione puntuale delle voci contrattuali, che concorrono alla formazione della retribuzione contributiva, per le quali possono insorgere perplessità in ordine alla loro valorizzazione ai fini previdenziali.

### **Retribuzione di posizione**

La retribuzione di posizione, in favore del Segretario generale, è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 1997, dall'art.2 dell'accordo integrativo di comparto, pubblicato in G.U. n.112 del 16.05.97.

Tale retribuzione, per espressa disposizione contrattuale è: **“collegata alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, in relazione alla tipologia dell'Ente di cui ogni Segretario è titolare”**.

A tal riguardo, si fa presente che l'art.1 della Legge n.334/97, prorogato sino alla data d'entrata in vigore dei contratti collettivi, stabilisce che tale emolumento, poiché correlato, in via esclusiva, alle funzioni dirigenziali attribuite al personale, è pensionabile ai sensi dell'art.13, comma 1, lett.a), del Decreto Legislativo n.503/92.

Orbene, l'art.41 del presente contratto, nel confermare che la retribuzione di posizione è strettamente collegata alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità, ne estende il beneficio anche ai segretari comunali e provinciali, appartenenti agli ex VIII e IX livello.

Alla luce delle su esposte considerazioni e valutato che nella retribuzione di posizione attribuita ai segretari comunali e provinciali, non appartenenti alla ex area separata della dirigenza, confluisce l'indennità di direzione, già riconosciuta utile alla formazione della quota A, si deduce che tale emolumento è utile ai fini della determinazione della quota A di pensione.

La retribuzione di posizione assorbe ogni altra forma di compenso, ivi compreso lo straordinario, con la sola eccezione degli emolumenti di cui all'art.37, 1°comma, lett.g) del contratto in esame, cioè dei diritti di segreteria.

Per quanto concerne la retribuzione di cui al 4°comma dell'articolo 41, si fa presente che la stessa, in quanto maggiorazione di un emolumento, già utile a pensione nella prima quota di pensione, concorre alla formazione della quota A di pensione.

Gli incrementi della retribuzione di posizione, per il biennio economico 1998/99, sono riportati nell'unita tabella 3.

### **Maturato economico annuo**

Il 5° comma dell'accordo integrativo del CCNL del 16.05.95, stipulato il 14.09.95, prevede che i segretari comunali in possesso, al 30.01.95, di un'anzianità di servizio superiore ai 15 anni mantengono “ad personam” l'incremento di £.200.000 mensili dell'indennità di direzione, in aggiunta all'importo previsto per la nona qualifica (Segretario Capo).

Il 6° comma del medesimo accordo prevede, inoltre, che qualora le somme in godimento, risultanti dalle voci retributive di cui al 4° comma del medesimo contratto, risultassero superiori agli importi dell'indennità di direzione di cui al 3°comma, le stesse sono conservate ad personam.

Tali assegni ad personam, nel contratto in esame, confluiscono nel maturato economico, in godimento a coloro che si trovano nelle situazioni su esposte.

Per le sue caratteristiche d'emolumento fisso e continuato, il maturato concorre alla formazione della quota A di pensione.

### **Retribuzione di risultato**

La retribuzione di risultato, poiché correlata al raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei risultati prestazionali prefissati, non possiede i requisiti (carattere fisso e continuo) di cui agli artt.15 e 16 della Legge 1077/59.

Il predetto emolumento rientrerà nella retribuzione contributiva e pensionabile solo a decorrere dal 1° gennaio 1996, in applicazione dell'art.2, 9° comma, della Legge di Riforma 335/95, incidendo, pertanto, sulla quota B di pensione, così come previsto dall'art.2, 11° comma, della medesima legge.

### **Diritti di segreteria**

Tale emolumento, giacché erogazione di quote derivanti dalla riscossione dei diritti, dovuti per l'attività di rogito dei contratti dell'Ente, non costituendo emolumento continuato nel tempo (poiché riscossi se e quando avvengono gli eventi cui legano la loro corresponsione) e fisso nel suo ammontare (le somme riscosse, infatti, non sono evidentemente uguali per tutti gli appartenenti alla categoria, poiché legate al numero dei contratti stipulati), concorre alla formazione della quota B di pensione.

### **Retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate**

L'art.25, 6° comma, del D.P.R.749 del 23.06.72 riconosce al titolare di segreteria convenzionata un compenso mensile aggiuntivo, pari al 25% dello stipendio in godimento.

In ordine a quanto stabilito dall'art.45 del contratto in esame, il compenso de quo è pari al 25% della retribuzione complessiva di cui all'art.37, con esclusione delle voci di cui ai punti f, g ed h, di cui al 1° comma del medesimo articolo.

Tale retribuzione, per le sue caratteristiche d'emolumento fisso e continuo, concorre alla formazione della quota A di pensione.

### **Indennità di Direzione Generale**

Al segretario comunale e provinciale al quale, nell'ente in cui svolge le sue funzioni, sia stato conferito l'incarico di Direttore Generale, spetta, in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento, un'indennità la cui misura è **determinata dall'ente nell'ambito delle proprie risorse e nel rispetto della propria capacità di spesa.**

L'indennità di cui trattasi potrà influire esclusivamente sul calcolo della seconda quota di pensione, poiché le funzioni, che la stessa è chiamata ad indennizzare, sono attribuibili solo a termine, possono essere revocate dalla Giunta Comunale e non possono eccedere la durata del mandato politico.

Tale emolumento, peraltro, non può essere considerato quale maggiorazione della retribuzione di posizione, bensì come retribuzione aggiuntiva, erogata ad indennizzo delle ulteriori responsabilità, assunte in via temporanea ed in aggiunta a quelle di Segretario Generale del Comune.

### **Incrementi tabellari**

Gli incrementi degli stipendi tabellari per il biennio economico 1998/1999 sono riportati nell'unità tabella 1.

Sono confermate, nella misura in godimento alla data di stipulazione del contratto in esame, l'I.I.S., la R.I.A., il maturato economico ed il trattamento ad personam.

### **Effetti dei nuovi stipendi**

I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art.39 del presente contratto sono corrisposti integralmente negli importi, ed alle scadenze, previsti dal medesimo articolo, anche nei confronti del personale comunque cessato, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale del biennio economico in esame.

## **B) CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI BIENNIO ECONOMICO 2000/20001**

### **Destinatari**

Il contratto in esame trova applicazione nei confronti di tutti i segretari comunali e provinciali iscritti all'albo, di cui all'art.98 del D.Leg.vo 267/00 ed all'art.9 del D.P.R. 465/97, in servizio alla data dell'1.1.2000 o successivamente assunti.

### **Effetti dei nuovi stipendi**

I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art.1 del presente contratto, sono corrisposti integralmente negli importi, ed alle scadenze, previsti dal medesimo articolo, anche nei confronti del personale comunque cessato, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale del biennio economico in esame.

### **Incrementi tabellari**

Gli incrementi degli stipendi tabellari per il biennio economico 2000/2001 sono riportati nell'unita tabella 2.

Sono confermate, nella misura in godimento alla data di stipulazione del contratto in esame, l'I.I.S., la R.I.A., il maturato economico ed il trattamento ad personam.

### **Retribuzione di posizione**

A decorrere dal 31.12.2000, le misure complessive annue lorde, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione, di cui all'art.41 del CCNL del 16.05.2001, sono rideterminate nei valori indicati nell'unita tabella 4.

IL DIRIGENTE GENERALE  
Dott. Costanzo GALA  
F.to Dott. Gala

**TABELLA 1****Aumenti tabellari per il biennio economico 1998/1999**

Ex qualifica	tabellare annuo (x 12 mesi) al 31.12.97	aumenti mensili (x 12 mesi)		tabellare annuo (x 12 mesi) al 31.12.99
		1.80%	1.50%	
		nov.98	lug.99	
<b>A</b> classe 1^	36.000.000	74.000	62.000	<b>37.632.000</b>
<b>B</b> classe 2^	36.000.000	74.000	62.000	<b>37.632.000</b>
IX livello	23.639.000	55.000	46.000	<b>24.851.000</b>
<b>C</b> VIII livello	20.571.000	50.000	42.000	<b>21.675.000</b>

**TABELLA 2****Aumenti tabellari per il biennio economico 2000/2001**

Ex qualifica	tabellare annuo al 31.12.97	aumenti mensili		tabellare annuo al 1.1.01	tabellare annuo al 1.4.01	tabellare annuo al 31.12.01 (a regime)
		lug.00	gen.01			
<b>A</b> classe 1^	37.632.000	51.000	73.000	<b>39.120.000</b>	<b>39.120.000</b>	<b>39.120.000</b>
<b>B</b> classe 2^	37.632.000	51.000	73.000	<b>39.120.000</b>	<b>39.120.000</b>	<b>39.120.000</b>
IX livello	24.851.000	38.000	53.000	<b>25.943.000</b>	<b>32.533.000</b>	<b>39.120.000</b>
<b>C</b> VIII livello	21.675.000	34.000	49.000	<b>22.671.000</b>	<b>25.370.000</b>	<b>28.200.000</b>

**TABELLA 3****Aumenti retribuzione di posizione per il biennio economico 1998/1999**

Graduazione degli incarichi		Retribuzione di posizione annua al 31.12.97	Aumenti Mensili (x 13 mesi) dic.99	Retribuzione di posizione annua al 31.12.99
<b>A</b>	incarichi in enti metropolitani	70.000.000	178.000	<b>72.314.000</b>
	incarichi in enti oltre i 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amm.ni provinciali.	55.000.000	140.000	<b>56.820.000</b>
	incarichi in enti fino a 250.000 abitanti	33.000.000	84.000	<b>34.092.000</b>
<b>B</b>	incarichi in enti superiori a 10.000 ab e sino a 65.000 abitanti	23.000.000	58.000	<b>23.754.000</b>
	incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 ab	17.172.000	44.000	<b>17.744.000</b>
<b>C</b>	incarichi in enti fino a 3.000 abitanti	9.888.000	25.000	<b>10.213.000</b>

**TABELLA 4****Aumenti retribuzione di posizione per il biennio economico 2000/2001**

---

Graduazione degli incarichi		Retribuzione di posizione annua	Aumenti Mensili (x 13 mesi)		Retribuzione di posizione annua	
			<b>lug.00</b>	<b>31.12.00</b>	<b>31.12.00</b>	<b>1.6.01</b>
<b>A</b>	incarichi in enti metropolitani	72.314.000	67.000	95.000	<b>74.420.000</b>	<b>83.000.000</b>
	incarichi in enti oltre i 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amm.ni provinciali.	56.820.000	52.000	74.000	<b>58.458.000</b>	<b>70.000.000</b>
	incarichi in enti fino a 250.000 abitanti	34.092.000	31.000	45.000	<b>35.080.000</b>	<b>48.000.000</b>
<b>B</b>	incarichi in enti superiori a 10.000 ab e sino a 65.000 abitanti	23.754.000	22.000	31.000	<b>24.443.000</b>	<b>36.000.000</b>
	Inc. in enti tra 3.000 e 10.000 ab	17.744.000	16.000	23.000	<b>18.251.000</b>	<b>21.000.000</b>
<b>C</b>	Inc. in enti fino a 3.000 abitanti	10.213.000	9.000	13.000	<b>10.499.000</b>	<b>18.000.000</b>